



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni

Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra

Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Facendo seguito alle precedenti circolari di questo Dipartimento in tema di misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, di cui da ultima la circolare del 30 marzo 2022 inviata con prot. DOG n. 84567.U, si rappresenta che, in ragione della cessazione al 30 aprile degli obblighi previsti, allo stato, dall'articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in attesa della conclusione dei lavori parlamentari di conversione del medesimo decreto, in data 28 aprile 2022 è stata sottoscritta l'ordinanza del Ministro della Salute – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – con la quale a partire dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione predetta e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 è stato esteso l'obbligo di indossare dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In ogni caso l'ordinanza raccomanda comunque di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Si trasmette, dunque, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per darvi attuazione e per la diramazione a tutto il personale, l'ordinanza medesima (**all.1**).

Preso atto dell'ordinanza citata, il Ministro per la pubblica amministrazione ha di seguito adottato, per tutto il pubblico impiego, apposita circolare che si allega alla presente (**all.2**) per richiedere a ciascuna amministrazione di impartire necessarie indicazioni in materia, che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative.

La circolare, a titolo esemplificativo, individua una serie di casi di utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2 (personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili") e una serie di casi di utilizzo non necessario.

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure in concreto più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Poste tali premesse e sulla base delle indicazioni fornite, con la presente si invita ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella circolare predetta.

Si demanda quindi alle Signorie Loro la ricognizione dei tali situazioni e la verifica dei fabbisogni di ulteriore acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ragione dell'individuazione delle tipologie di esigenze relative. Sul punto si consideri che possono persistere le ulteriori misure di sicurezza sanitaria già adottate durante il periodo di emergenza pandemica, e già acquistati dagli uffici, quali dispositivi fissi di protezione c.d. barriere parafuoco ecc..

Le richieste relative, ove necessario, potranno continuare ad essere trasmesse direttamente alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, secondo le modalità già indicate e ormai nelle precedenti circolari e già ampiamente in uso.

Si conferma che seguiranno nei prossimi giorni ulteriori indicazioni, anche in relazione alla cessazione ed alla variazione degli obblighi relativi al *green pass* in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del menzionato decreto-legge n. 24 del 2022.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare e si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 29 aprile 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(Documento sottoscritto digitalmente)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni

Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra

Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Facendo seguito alle precedenti circolari di questo Dipartimento in tema di misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, di cui da ultima la circolare del 30 marzo 2022 inviata con prot. DOG n. 84567.U, si rappresenta che, in ragione della cessazione al 30 aprile degli obblighi previsti, allo stato, dall'articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in attesa della conclusione dei lavori parlamentari di conversione del medesimo decreto, in data 28 aprile 2022 è stata sottoscritta l'ordinanza del Ministro della Salute – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – con la quale a partire dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione predetta e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 è stato esteso l'obbligo di indossare dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In ogni caso l'ordinanza raccomanda comunque di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Si trasmette, dunque, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per darvi attuazione e per la diramazione a tutto il personale, l'ordinanza medesima (**all.1**).

Preso atto dell'ordinanza citata, il Ministro per la pubblica amministrazione ha di seguito adottato, per tutto il pubblico impiego, apposita circolare che si allega alla presente (**all.2**) per richiedere a ciascuna amministrazione di impartire necessarie indicazioni in materia, che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative.

La circolare, a titolo esemplificativo, individua una serie di casi di utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2 (personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili") e una serie di casi di utilizzo non necessario.

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure in concreto più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Poste tali premesse e sulla base delle indicazioni fornite, con la presente si invita ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella circolare predetta.

Si demanda quindi alle Signorie Loro la ricognizione dei tali situazioni e la verifica dei fabbisogni di ulteriore acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ragione dell'individuazione delle tipologie di esigenze relative. Sul punto si consideri che possono persistere le ulteriori misure di sicurezza sanitaria già adottate durante il periodo di emergenza pandemica, e già acquistati dagli uffici, quali dispositivi fissi di protezione c.d. barriere parafiato ecc..

Le richieste relative, ove necessario, potranno continuare ad essere trasmesse direttamente alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, secondo le modalità già indicate e ormai nelle precedenti circolari e già ampiamente in uso.

Si conferma che seguiranno nei prossimi giorni ulteriori indicazioni, anche in relazione alla cessazione ed alla variazione degli obblighi relativi al *green pass* in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del menzionato decreto-legge n. 24 del 2022.

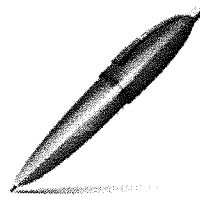
Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare e si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 29 aprile 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(Documento sottoscritto digitalmente)



Firmato
digitalmente da
**FABBRINI
BARBARA
C = IT**



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *«Istituzione del servizio sanitario nazionale»*, e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che *«Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»*;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante *«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»*;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante *«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 3, recante "Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2" e l'articolo 10-quater, recante "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie"»*;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»*;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante *«Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante *«Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»*;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 1° aprile 2022, recante «*Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico*»», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante «*Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*»», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Circolare n. 1/2022

Oggetto: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

Con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In particolare, l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.

Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.

Si è dell'avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull'uso delle mascherine (FFP2):

UTILIZZO RACCOMANDATO:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Roma, 29 aprile 2022

On. Prof. Renato Brunetta